



TESTI APPROVATI

P9_TA(2021)0194

Discarico 2019: Agenzia europea per le sostanze chimiche

1. Decisione del Parlamento europeo del 28 aprile 2021 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2019 (2020/2170(DEC))

Il Parlamento europeo,

- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche relativi all'esercizio 2019,
- vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2019, corredata delle risposte delle agenzie¹,
- vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni², presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2019 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la raccomandazione del Consiglio del 1° marzo 2021 sul discarico da dare all'Agenzia per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2019 (05793/2021 – C9-0067/2021),
- visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012³, in particolare l'articolo 70,
- visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18

¹ GU C 351 del 21.10.2020, pag. 7. Relazione annuale della Corte dei conti europea sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2019:
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_IT.pdf

² GU C 351 del 21.10.2020, pag. 7. Relazione annuale della Corte dei conti europea sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2019:
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_IT.pdf

³ GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

dicembre 2006 , concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE¹, in particolare l'articolo 97,

- visto il regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio², in particolare l'articolo 105,
 - visti gli articoli 32 e 47 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio³,
 - visti l'articolo 100 e l'allegato V del suo regolamento,
 - visto il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0075/2021),
1. concede il discarico al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2019;
 2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

¹ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

² GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1.

³ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

2. Decisione del Parlamento europeo del 28 aprile 2021 sulla chiusura dei conti dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2019 (2020/2170(DEC))

Il Parlamento europeo,

- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche relativi all'esercizio 2019,
- vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2019, corredata delle risposte delle agenzie¹,
- vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni², presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2019 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la raccomandazione del Consiglio del 1° marzo 2021 sul discharge da dare all'Agenzia per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2019 (05793/2021 – C9-0067/2021),
- visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012³, in particolare l'articolo 70,
- visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE⁴, in particolare l'articolo 97,
- visto il regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵, in particolare l'articolo 105,

¹ GU C 351 del 21.10.2020, pag. 7. Relazione annuale della Corte dei conti europea sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2019:
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_IT.pdf

² GU C 351 del 21.10.2020, pag. 7. Relazione annuale della Corte dei conti europea sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2019:
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_IT.pdf

³ GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

⁴ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

⁵ GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1.

- visti gli articoli 32 e 47 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio¹,
 - visti l'articolo 100 e l'allegato V del suo regolamento,
 - visto il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0075/2021),
1. approva la chiusura dei conti dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche relativi all'esercizio 2019;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

¹ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

3. Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2021 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2019 (2020/2170(DEC))

Il Parlamento europeo,

- vista la sua decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2019,
 - visti l'articolo 100 e l'allegato V del suo regolamento,
 - visto il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0075/2021),
- A. considerando che, secondo il suo stato delle entrate e delle spese¹, il bilancio definitivo dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (in appresso l'"Agenzia") per l'esercizio 2019 ammontava a 112 834 290 EUR, denotando un incremento del 4,99 % rispetto al 2018; che il 39,51 % circa del bilancio dell'Agenzia proviene da tariffe e oneri e il 57,61 % dall'Unione e da paesi terzi² (nel 2018 il 72,47 % proveniva da tariffe e oneri e il 26,18 % dall'Unione e da paesi terzi); che le significative modifiche apportate alla composizione del bilancio rispetto all'esercizio precedente sono correlate al regolamento (CE) n. 1907/2006³, nel quale l'ultimo termine di registrazione è fissato al 2018, e che, poiché nel regolamento (CE) n. 1907/2006 non sono stabiliti ulteriori termini di registrazione, non si prevedono picchi di entrate derivanti dalle tariffe per la registrazione;
- B. considerando che la Corte dei conti (in appresso la "Corte"), nella sua relazione sui conti annuali dell'Agenzia relativi all'esercizio 2019 (in appresso la "relazione della Corte"), ha dichiarato di aver ottenuto una garanzia ragionevole dell'affidabilità dei conti annuali dell'Agenzia nonché della legittimità e della regolarità delle relative operazioni;

Gestione finanziaria e di bilancio

1. rileva con soddisfazione che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi nel corso dell'esercizio 2019 si sono tradotti in un tasso di esecuzione del bilancio del 98,79 %, con una diminuzione dell'1,13 % rispetto all'esercizio 2018; constata con preoccupazione che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato dell'86,09 %, il che rappresenta una riduzione dello 0,95 % rispetto al 2018;

¹ GU C 107 del 31.3.2020, pag. 255.

² GU C 107 del 31.3.2020, pag. 255.

³ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

2. sottolinea che l'Agenzia è in parte finanziata dalle tariffe che riceve dalle imprese che chiedono la registrazione delle sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006; osserva che le tariffe applicabili dipendono dalle dimensioni dell'impresa e dal volume delle sostanze chimiche registrate (diverse soglie); rileva che, secondo la relazione della Corte, sin dalle prime registrazioni nel 2009 circa il 26 % delle imprese ha dichiarato di essere una microimpresa o una piccola o media impresa; constata tuttavia con preoccupazione che, attraverso il suo efficace sistema di verifiche ex post, l'Agenzia ha rilevato che circa il 50 % delle imprese aveva dichiarato in maniera erranea le proprie dimensioni, pagando così tariffe più basse; sottolinea che tale constatazione dimostra i limiti di un sistema eccessivamente basato sulle autodichiarazioni presentate dai richiedenti; rileva che, per ovviare a tale situazione, nel corso degli anni l'Agenzia ha fatturato e riscosso rettifiche delle tariffe e degli oneri amministrativi per un importo di 32,2 milioni di EUR e ha compiuto notevoli progressi nel recupero delle riduzioni indebite delle tariffe e nella riscossione degli oneri amministrativi dovuti; osserva tuttavia che il lavoro di verifica ancora da svolgere è ingente e che alla fine del 2019 non era noto l'importo delle restanti necessarie rettifiche delle tariffe; invita l'Agenzia a riferire all'autorità di scarico in merito agli sforzi intrapresi e ai risultati ottenuti, a continuare a ridurre il considerevole lavoro di verifica e ad attuare le rettifiche delle tariffe; chiede alla Commissione di proporre misure intese a risolvere tale situazione, onde evitare dichiarazioni fraudolente da parte dei richiedenti riguardo alle proprie dimensioni e garantire all'Agenzia una pianificazione di bilancio più stabile;
3. osserva, in relazione al seguito dato alle constatazioni della Corte riguardanti l'esercizio 2018, che l'Agenzia percepisce entrate provenienti sia dalle tariffe e dagli oneri versati dalle imprese sia da una sovvenzione di equilibrio a valere sul bilancio dell'Unione; rileva che, poiché il terzo termine di registrazione previsto dal regolamento (CE) n. 1907/2006 è scaduto a maggio 2018, si è verificata una diminuzione significativa delle entrate derivanti da tariffe e oneri a partire dal 2019, una tendenza che, secondo le aspettative, dovrebbe proseguire; osserva che sussiste il rischio che la relativa stabilità della spesa e la prevedibilità di gran lunga inferiore delle entrate possano incidere negativamente sul funzionamento dell'Agenzia e sull'esecuzione del suo bilancio; constata tuttavia che, secondo la risposta dell'Agenzia, essa si impegna proattivamente e ha in corso discussioni con la Commissione al fine di garantire un finanziamento sostenibile e di superare le sfide legate al suo modello di finanziamento; invita l'Agenzia e la Commissione a informare l'autorità di scarico in merito agli sviluppi in tale ambito; sottolinea che basarsi su una sovvenzione di equilibrio prevedibile a valere sul bilancio dell'Unione, combinata con il trasferimento delle entrate derivanti da tariffe e oneri alla Commissione, può garantire all'Agenzia entrate maggiormente prevedibili, necessarie per l'adempimento del suo mandato;

Sostenibilità

4. sottolinea che, per quanto riguarda il regolamento (UE) n. 649/2012¹ ("regolamento PIC") e il regolamento (UE) 2019/1021² (regolamento sugli inquinanti organici

¹ Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60).

² Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45).

persistenti (POP)), l'Agenzia è interamente finanziata da una sovvenzione dell'Unione, pari a 1,56 milioni di EUR nel 2019 (1,10 milioni di EUR per i PIC nel 2018);

5. accoglie con favore gli sforzi compiuti dall'Agenzia per creare un contesto lavorativo efficace sotto il profilo dei costi e rispettoso dell'ambiente e tutte le misure prese per ridurre le sue emissioni di CO₂ e il suo consumo energetico, e per sviluppare un flusso di lavoro privo di supporti cartacei; osserva con soddisfazione che il direttore esecutivo dell'Agenzia ha impegnato quest'ultima ad essere neutra in termini di emissioni di carbonio entro il 2030;

Performance

6. constata che l'Agenzia ha rielaborato il proprio modello di gestione della performance per il programma di lavoro 2019, nell'ottica di evidenziare meglio l'impatto e i risultati del suo lavoro; si rammarica che nel 2019 l'Agenzia abbia raggiunto 34 dei suoi 53 obiettivi relativi agli indicatori chiave di performance; prende atto dell'osservazione dell'Agenzia secondo cui i 19 obiettivi che non sono stati raggiunti riguardano principalmente indicatori di input e di output che sono difficili da prevedere sulla base di vari fattori; esorta l'Agenzia ad adoperarsi per conseguire integralmente i suoi obiettivi relativi agli indicatori chiave di performance;
7. ricorda che l'Agenzia rappresenta, tra le autorità di regolamentazione, la forza trainante nell'attuazione della legislazione dell'Unione in materia di sostanze chimiche a beneficio della salute umana e dell'ambiente, nonché dell'innovazione e della competitività; osserva che essa fornisce informazioni sulle sostanze chimiche, aiuta le imprese a conformarsi alla legislazione e promuove un utilizzo sicuro delle sostanze chimiche;
8. constata che nel 2019 l'Agenzia è stata oggetto di una riorganizzazione strategica e si è dotata di un nuovo piano strategico per il periodo 2019-2023 con le seguenti tre priorità strategiche: identificazione e gestione dei rischi delle sostanze che destano preoccupazione, uso sicuro e sostenibile delle sostanze chimiche da parte dell'industria e gestione sostenibile delle sostanze chimiche mediante l'attuazione della legislazione dell'Unione;
9. si rammarica dell'assenza, nel piano strategico 2019-2023, di misure proattive e di risorse che consentano di accelerare, migliorare e quantificare la riduzione del numero di test sugli animali e di sostituire detti test con nuovi approcci metodologici; ribadisce l'importanza del principio delle 3R ("Replacement, Reduction and Refinement" – sostituzione, riduzione e perfezionamento) nella sperimentazione animale; fa osservare la raccomandazione formulata dal Parlamento nella sua risoluzione del 10 luglio 2020 sulla strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità¹, secondo cui all'interno dell'Agenzia dovrebbe essere istituita una squadra addetta esclusivamente alla protezione degli animali e alla promozione di metodi alternativi alla sperimentazione animale; prende atto con preoccupazione della risposta data dal direttore dell'Agenzia in occasione della discussione in sede di commissione per il controllo dei bilanci il 7 gennaio 2021, che l'Agenzia non aveva dato seguito alla richiesta del Parlamento di ridurre la sperimentazione animale; esorta l'Agenzia a ridurre sensibilmente la sua dipendenza dalla sperimentazione animale; invita l'Agenzia a contribuire alle attività internazionali volte a promuovere metodi di prova alternativi

¹ Testi approvati, P9_TA(2020)0201.

nell'ambito del suo mandato e a pubblicare regolarmente informazioni sull'uso di metodi alternativi nel quadro del regolamento REACH;

10. riconosce che la nuova struttura organizzativa, introdotta all'inizio del 2019, è stata concepita per aumentare l'interconnettività dell'Agenzia e facilitare modalità di lavoro più collaborative; accoglie con favore l'aumento del 50 % dei controlli di conformità completi delle sostanze rispetto al 2018, che è stato ottenuto grazie a una maggiore attenzione ai controlli di conformità attraverso la redistribuzione interna del personale e senza assegnare risorse aggiuntive all'Agenzia;
11. rileva che l'Agenzia continua a condividere le proprie capacità di audit interno con l'Agenzia del GNSS europeo, che nel 2019 l'Agenzia ha fornito sostegno all'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare in relazione a servizi di protezione dei dati e che l'Agenzia collabora strettamente con altre agenzie, anche condividendo servizi nel contesto della rete interagenzie e condividendo risorse attraverso protocolli d'intesa; elogia tale cooperazione e la considera un esempio da seguire per le altre agenzie; incoraggia l'Agenzia a perseguire un'ulteriore e più ampia cooperazione con le altre agenzie dell'Unione; esorta l'Agenzia ad avviare discussioni sul tema della condivisione delle risorse in caso di sovrapposizione dei compiti con altre agenzie che svolgono attività analoghe;
12. invita l'Agenzia a continuare a sviluppare sinergie e a intensificare la cooperazione e lo scambio di buone pratiche con altre agenzie dell'Unione al fine di migliorare l'efficienza (risorse umane, gestione degli edifici, servizi informatici e sicurezza);
13. chiede all'Agenzia di mettere a punto orientamenti sui requisiti minimi in materia di informazione necessari per giustificare la concessione di deroghe alle restrizioni e di assicurare che non sia accettata alcuna deroga quando i fascicoli di registrazione non sono conformi o aggiornati;
14. sottolinea l'importanza di aumentare la digitalizzazione dell'Agenzia in termini di operazioni interne e procedure di gestione; pone l'accento sulla necessità che l'Agenzia continui a essere proattiva a tale riguardo, al fine di evitare a tutti i costi un divario digitale tra le agenzie; richiama tuttavia l'attenzione sulla necessità di adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per evitare qualsiasi rischio per la sicurezza online delle informazioni trattate;
15. ricorda che è importante che l'Agenzia sviluppi una maggiore visibilità sui media, su Internet e sui media sociali, al fine di far conoscere le sue attività;

Politica del personale

16. rileva che al 31 dicembre 2019 la tabella dell'organico era completa al 96,75 %, con la nomina di 446 agenti temporanei sui 461 agenti temporanei autorizzati a titolo del bilancio dell'Unione (rispetto ai 452 posti autorizzati nel 2018); osserva inoltre che nel 2019 hanno lavorato per l'Agenzia 122 agenti contrattuali e 14 esperti nazionali distaccati;
17. rileva, nel 2019, uno squilibrio di genere per quanto riguarda le posizioni dirigenziali di alto livello (71 % di uomini e 29 % di donne) e il consiglio di amministrazione (69 % di uomini e 31 % di donne); chiede all'Agenzia di garantire in futuro l'equilibrio di genere

a livello dell'alta dirigenza; chiede alla Commissione e agli Stati membri di tenere conto dell'importanza di assicurare l'equilibrio di genere al momento di nominare i membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia;

18. rileva che l'Agenzia ha adottato una politica di lotta alle molestie e orientamenti in materia; constata che essa ha organizzato sessioni di formazione e ha reso disponibili servizi di consulenza confidenziale, e osserva inoltre che nel 2019 è stato avviato un progetto pilota in materia di mediazione all'interno delle équipes in cui insorgono conflitti; constata che nel 2019 l'Agenzia ha avuto una procedura informale per molestie;
19. prende atto della pubblicazione degli avvisi di posti vacanti dell'Agenzia sul sito web della stessa, sui media sociali e sul sito ad hoc della rete delle agenzie dell'UE, al fine di pubblicizzare maggiormente tali avvisi; osserva che, secondo la risposta dell'Agenzia, essa avrebbe iniziato a esaminare modalità che le consentano di pubblicare gli avvisi di posti vacanti sul sito web dell'Ufficio europeo di selezione del personale; invita l'Agenzia a pubblicare gli avvisi di posti vacanti sul sito web dell'Ufficio europeo di selezione del personale; invita l'Agenzia a esplorare ulteriori possibilità di attirare personale altamente qualificato ampliando la diffusione degli avvisi di posto vacante; invita l'Agenzia a concentrarsi sulla diffusione presso il grande pubblico dei risultati delle sue ricerche;
20. accoglie con favore gli sforzi compiuti dall'Agenzia per costruire un ambiente e una cultura del lavoro più diversificati e inclusivi mediante azioni a favore delle persone con disabilità; chiede all'Agenzia di valutare se non sia possibile rafforzare e integrare ulteriormente i principi delle pari opportunità nelle assunzioni, nella formazione, nell'evoluzione delle carriere e nelle condizioni di lavoro, nonché sensibilizzare il personale riguardo a questi aspetti; chiede all'Agenzia di valutare possibili miglioramenti e modifiche ragionevoli dei suoi edifici (accesso, attrezzature per ufficio adeguate) a favore delle persone a mobilità ridotta o con altre disabilità;
21. incoraggia l'Agenzia a proseguire lo sviluppo di un quadro a lungo termine per le politiche in materia di risorse umane che affronti l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, l'orientamento e lo sviluppo della carriera lungo tutto l'arco della vita, l'equilibrio di genere, il telelavoro, l'equilibrio geografico e l'assunzione e l'integrazione delle persone con disabilità;
22. sottolinea inoltre la necessità di garantire un organico adeguato che rifletta le esigenze del Green Deal europeo e della strategia dell'Unione in materia di sostanze chimiche sostenibili, del piano d'azione per l'economia circolare e dell'obiettivo inquinamento zero in particolare, nonché risorse supplementari per eventuali compiti aggiuntivi richiesti, come lo svolgimento da parte dell'Agenzia di sue proprie valutazioni delle sostanze;

Prevenzione e gestione dei conflitti di interessi e trasparenza

23. si compiace che l'Agenzia pubblichi sul proprio sito web i CV di tutti i membri del consiglio di amministrazione e dei suoi comitati, compresi quelli dei presidenti che sono membri del personale dell'Agenzia, del direttore esecutivo e di tutti i membri della commissione di ricorso; accoglie con favore il fatto che l'Agenzia pubblichi sul proprio sito web le dichiarazioni di interessi di tutti i membri del consiglio di amministrazione,

degli alti dirigenti e dei presidenti di comitato;

24. invita l'Agenzia ad allineare le sue prassi alle raccomandazioni del Mediatore europeo del 7 maggio 2020 nel caso 2168/2019/KR, in particolare garantendo, ove necessario, che sia invocata la possibilità di vietare ai suoi alti funzionari di accettare determinati posti dopo la cessazione del loro mandato, stabilendo criteri che vietano al personale di passare al settore privato, comunicando tali criteri ai candidati a posti di alto livello in seno all'Agenzia al momento della presentazione della loro candidatura e predisponendo procedure interne per far sì che, quando un membro del suo personale accetta un altro impiego, il suo accesso alle informazioni riservate sia interrotto con effetto immediato;
25. si compiace delle ulteriori misure adottate per aumentare la trasparenza e la protezione degli informatori, come ad esempio corsi di formazione online obbligatori sulla segnalazione di irregolarità per tutto il personale, e della costante attenzione prestata alla sensibilizzazione in materia di etica, gestione degli appalti e dei contratti, e sicurezza delle informazioni; osserva che, secondo quanto riferito dall'Agenzia, tutte le riunioni tra i suoi alti dirigenti e i portatori di interessi sono registrate e pubblicate sul suo sito web al fine di garantire la piena trasparenza;
26. rileva che, secondo quanto riferito dall'Agenzia, le entrate tariffarie iscritte nel bilancio per il 2019 rappresentano circa il 39,5 % delle sue entrate complessive; constata che l'Agenzia dispone di un sistema esemplare di monitoraggio e prevenzione dei conflitti di interessi e che essa ritiene che il rischio che tali conflitti si verifichino sia limitato, in quanto le tariffe sono finalizzate a coprire i costi e il personale dell'Agenzia coinvolto nel processo di elaborazione dei pareri è regolarmente sottoposto a valutazioni per garantirne l'indipendenza; rileva che l'Agenzia accoglierebbe con favore una soluzione che affidi alla Commissione il compito di riscuotere le tariffe per suo conto, il che semplificherebbe la gestione finanziaria dell'Agenzia e contribuirebbe ad attenuare i rischi di carenze; fa osservare che le tariffe versate dall'industria variano notevolmente da un anno all'altro e che non è quindi possibile per l'Agenzia valutare con un margine ragionevole la necessità di una sovvenzione di equilibrio a valere sul bilancio dell'Unione, cosa che complica la pianificazione di bilancio; chiede un dialogo sulle modalità di riforma del meccanismo di finanziamento dell'Agenzia, al fine di renderlo sostenibile;
27. sottolinea che il quadro etico che si applica attualmente alle istituzioni e alle agenzie dell'Unione presenta notevoli inconvenienti a causa della sua frammentazione e della mancanza di coerenza tra le disposizioni esistenti; evidenzia che tali problemi dovrebbero essere affrontati istituendo un quadro etico comune che garantisca l'applicazione di elevati standard etici per tutte le istituzioni e le agenzie dell'Unione;
28. sottolinea che alcuni funzionari compilano dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi e forniscono autovalutazioni per quanto riguarda il rispetto delle norme etiche; evidenzia, tuttavia, che tali autodichiarazioni e autovalutazioni non sono sufficienti e che è pertanto necessario un ulteriore controllo;

Controlli interni

29. osserva che la relazione della Corte indica che, in una procedura di appalto sottoposta ad audit, il capitolato d'onere non consentiva agli offerenti di comprendere senza ambiguità come stabilire il prezzo di un determinato elemento nelle loro offerte

finanziarie e che, non essendo le offerte comparabili, l'Agenzia ha deciso di annullare la procedura e di rilanciarla, cosa che ne ha prolungato la durata esponendo l'Agenzia a un potenziale rischio reputazionale; prende atto dell'osservazione dell'Agenzia secondo cui i documenti di appalto erano considerati chiari ed esaustivi e lo sforzo supplementare compiuto per rilanciare la procedura è stato minimo e non ha comportato conseguenze reputazionali;

30. osserva che, secondo la relazione della Corte, il processo decisionale nelle procedure di assunzione non era sufficientemente strutturato ed esauriente da fornire un chiaro iter cronologico che indicasse quando erano stati approvati i documenti e da chi; rileva che l'Agenzia ha risposto di aver modificato le proprie procedure per garantire l'invio di e-mail standard ai membri del comitato di selezione dopo ogni riunione, allo scopo di registrare i relativi verbali e le decisioni adottate dal comitato, e di aver inoltre provveduto affinché, dopo ciascuna riunione, i flussi di lavoro relativi all'approvazione elettronica siano ultimati prima di proseguire con la selezione; invita l'Agenzia a migliorare le sue procedure di selezione così da garantire che i processi siano condotti con diligenza e trasparenti;
31. osserva che il servizio di audit interno della Commissione ha eseguito un audit di garanzia sulla gestione della performance dell'Agenzia, che si è concluso con una raccomandazione molto importante relativa all'utilizzo delle quattro categorie di performance, volta a garantire che le prestazioni di ciascun funzionario siano valutate senza confrontarle con quelle di altri membri del personale, e con una raccomandazione importante riguardante la necessità di aggiornare la procedura di pianificazione, monitoraggio e rendicontazione; rileva che l'Agenzia ha già adottato le misure necessarie per attuare entrambe le raccomandazioni;
32. constata con preoccupazione che, nel maggio 2019, l'Agenzia ha affrontato una crisi dovuta all'indisponibilità di tutti i suoi sistemi informatici durante il trasferimento dei server in una nuova infrastruttura; rileva che la crisi è stata risolta in 48 ore; raccomanda all'Agenzia di attuare le migliori pratiche in materia di procedure informatiche quando esegue operazioni informatiche ad alto rischio di interruzione dei suoi processi primari;
33. chiede all'Agenzia di migliorare la trasparenza e la facilità d'uso della sua banca dati, nonché l'interfaccia tra la valutazione e il seguito della gestione dei rischi, prevedendo, ad esempio, una breve nota sulle sostanze registrate dall'Agenzia nella banca dati per quanto riguarda lo stato di conformità e di valutazione dei fascicoli, aggiungendo l'esito della valutazione della sostanza (necessità o meno di un'ulteriore gestione dei rischi), indicando esplicitamente se il fascicolo è stato giudicato non conforme e su quale base, e aggiungendo il risultato delle decisioni della commissione di ricorso, così come il seguito dato o previsto dall'Agenzia;
34. osserva che nel 2019 l'Agenzia ha elaborato una nuova strategia e un nuovo quadro in materia di sistemi integrati di gestione, che sono stati approvati dal consiglio di amministrazione il 15 dicembre 2019 e hanno sostituito le norme di gestione integrata;
35. incoraggia l'Agenzia a proseguire gli sforzi per procedere ai suoi controlli di valutazione dei fascicoli nel quadro del regolamento (CE) n. 1907/2006 e a rendere il processo più efficace; ricorda che i controlli di valutazione condotti su oltre 2 000 fascicoli relativi a 700 sostanze hanno rivelato che il 70 % dei fascicoli non era conforme ai requisiti legali in materia di informazione previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 o non conteneva

informazioni sufficienti per garantire un uso sicuro per i cittadini dell'Unione e per l'ambiente;

Altre osservazioni

36. rileva che il trasloco dell'Agenzia nei suoi nuovi locali a Helsinki è iniziato il 21 dicembre 2019 e che il nuovo edificio è stato messo in funzione e aperto al suo personale all'inizio di gennaio 2020, al termine di quattro anni di preparativi per il trasferimento del personale; invita l'Agenzia a garantire il benessere dei suoi dipendenti prevedendo condizioni di lavoro sostenibili e rispettose dell'ambiente;
37. rileva che l'Agenzia ha elaborato un ampio pacchetto di comunicazione a sostegno delle imprese e per ridurre al minimo le perturbazioni del mercato interno durante i preparativi per il recesso del Regno Unito dall'Unione e il periodo di transizione; constata che l'impatto del recesso del Regno Unito dall'Unione sull'Agenzia è limitato;
38. osserva con preoccupazione che l'Agenzia è oggetto di vari contenziosi, ricorsi e denunce che sono stati deferiti alla sua commissione di ricorso, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla commissione di ricorso o al Mediatore europeo, e che la maggior parte di tali istanze è stata rigettata (20 casi su 37);

o

o o

39. rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di scarico, alla sua risoluzione del 29 aprile 2021¹ sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

¹ Testi approvati, P9_TA(2021)0215.